



Dott.ssa Angela Scudiero

NOTAIO

Galleria del Popolo, 12/5

Mirandola (MO)

Tel. 0535 611402 - Fax 0535 607753

Via Ciro Menotti n. 21

Modena

Tel. 059 7353115 - Fax 059 224508

Repertorio n.ro 19.107

Raccolta n.ro 10.299

ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ISTITUTO VALORIZZAZIONE ACETI E CONDIMENTI ITALIANI - ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici luglio duemilaventidue,

14/07/2022

in Modena nello studio alla Via Ciro Menotti n.21.

Innanzi a me dottoressa Angela Scudiero, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto di Modena, residente in Mirandola con lo studio alla Galleria del Popolo n. 12/5,

SI SONO COSTITUITI

1) la società **"ACETIFICI ITALIANI MODENA S.R.L."** con sede in Carpi (MO), frazione Santa Croce, alla Via Fornaci n. 12, capitale sociale euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero **zero**) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con il numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 02258300363 e nel REA col n. 277204, in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante DE NIGRIS ARMANDO, nato a Napoli il 18 agosto 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, intervenuto in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2021 iscritta nel Registro delle Imprese;

2) la società **"ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. DI MENGAZZOLI GIORGIO & C."**, con sede in Curtatone (MN), frazione Levata, alla Via Della Costituzione n. 41/43, capitale sociale di euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque euro e sessantanove centesimi), iscritta nel Registro delle Imprese di Mantova col numero 01693940205 di iscrizione, codice fiscale e partita IVA e nel R.E.A. al n.ro 175598, in persona di MENGAZZOLI CESARE, nato a Mantova (MN) il 19 marzo 1970, in qualità di socio amministratore e legale rappresentante con firma disgiunta, domiciliato per la carica presso la sede sociale, intervenuto nel presente atto in virtù dei poteri allo stesso attribuiti dai vigenti patti sociali;

3) la società **"LEONARDI GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE"**, con sede in Formigine (MO) alla Via Mazzacavallo n.62, capitale sociale di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), iscritta nel Registro delle Imprese di Modena col numero 03923420362 di iscrizione, codice fiscale e partita IVA e nel R.E.A. al n.ro 428961, in persona di LEONARDI FRANCESCO, nato a Modena il 09 ottobre 1966, in qualità di socio amministratore e legale rappresentante con firma disgiunta, domiciliato per la carica presso la sede sociale, intervenuto nel presente atto in virtù dei poteri allo stesso attribuiti dai vigenti patti sociali.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certa.

I medesimi mi hanno chiesto di ricevere il presente atto, al quale premettono quanto segue.

- Con atto da me ricevuto in data 26 aprile 2022, rep. n.ro 18.907, registrato a Modena il 17 maggio 2022 al n.ro 13385

**Registrato a
Modena**

il 14/07/2022

al n. 20132 serie 1T

Euro 245,00

serie 1T, ACETIFICI ITALIANI MODENA S.R.L., ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. DI MENGAZZOLI GIORGIO & C. e LEONARDI GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE hanno costituito l'Associazione denominata "ISTITUTO VALORIZZAZIONE ACETI E CONDIMENTI ITALIANI - Ente del Terzo Settore" ai sensi del Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., per la quale è stata depositata domanda di iscrizione al RUNTS, attualmente in corso;

- i costituiti intendono modificare l'articolo 5.5 del vigente statuto dell'Associazione, nella parte in cui riconosce il diritto di voto ai soli associati maggiori di età, al fine di estendere il diritto di voto a tutti gli associati senza limitazioni, nel rispetto del principio di uguaglianza, democraticità e pari opportunità tra tutti gli associati ed in conformità a quanto espresso anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 30 novembre 2021.

Tanto premesso, con il presente atto ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. DI MENGAZZOLI GIORGIO & C. e LEONARDI GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, come sopra rappresentate,

convengono

di modificare l'articolo 5.5 del vigente statuto nel modo che segue:

"5.5 L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea.", lasciando invariata la restante parte dell'articolo 5.

I costituiti, nelle riferite qualità, confermano che l'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività indicate nello statuto allegato al citato mio atto in atto 26 aprile 2022, rep. n.ro 18.907.

Si allega al presente atto, con la lettera **"A"**, il testo aggiornato dello statuto, per farne parte integrante e sostanziale, dispensandomi i costituiti dal darne lettura.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti vengono poste a carico dell'ISTITUTO VALORIZZAZIONE ACETI E CONDIMENTI ITALIANI - ETS.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che lo hanno approvato.

L'atto è scritto parte di mia mano e parte col sistema elettronico da persona di mia fiducia.

Consta di due fogli per cinque pagine sin qui e viene sottoscritto alle ore tredici.

F.to

Armando De Nigris

Leonardi Francesco

Cesare Mengazzoli

Angela Scudiero (Notaio) sigillo

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 19.107 Raccolta n. 10.299

STATUTO

“ISTITUTO VALORIZZAZIONE ACETI E CONDIMENTI ITALIANI – ETS”

Art. 1 Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, **nonché** dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “*Codice*”, avente la denominazione: “**ISTITUTO VALORIZZAZIONE ACETI E CONDIMENTI ITALIANI - Ente del Terzo Settore**”, in breve **denominabile** anche come “**IVACI – ETS**”.

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ETS” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel **Comune di Albinea (RE)**, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale nei settori dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, della cultura e della promozione sociale.

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, **nonché** le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra cui in particolare attività culturali, educative e di formazione dirette a:
 - diffondere un'informazione completa e corretta sugli **aceti** e condimenti italiani a tutela comunitaria e non;
 - sostenere e favorire il miglioramento continuo della qualità attraverso un percorso di **sostenibilità**, stimolando le aziende e gli iscritti tutti ad innovare nel rispetto delle tradizioni promuovendo elevati e crescenti standard qualitativi degli **aceti** e condimenti italiani;
 - adottare in ambito delle Regioni in cui opera la realizzazione di attività di formazione, consulenza e di informazione nel settore utile al raggiungimento dello scopo dell'associazione;
 - valorizzare la donna nel mondo del lavoro ed in particolare il ruolo che nei secoli ha avuto nella tradizione **enogastronomica** italiana attraverso l'istituzione di una specifica e dedicata Sezione denominata “LE DONNE DEL BALSAMICO”;
 - promuovere e coordinare contratti di ricerca in collaborazione con la Pubblica Amministrazione, enti locali, consorzi, altre associazioni e sindacati di categoria;
 - promuovere ogni collegamento con istituti e associazioni di analogo interesse per la materia in Italia e all'estero;
 - promuovere accordi di collaborazione con altri Enti, Istituzioni, Consorzi, società pubbliche e private, nazionali ed internazionali per la messa a punto di

- progetti, studi e ricerche per sostenere la valorizzazione e la diffusione del Made in Italy nel mondo;
 - bandire borse di studio, premi e concorsi in accordo con i principali Atenei del Paese, volti al miglioramento delle conoscenze tecnico legislative e giuridiche in materia;
 - istituire un comitato tecnico-scientifico e giuridico di esperti in grado di divulgare, assistere, e promuovere per gli associati che ne fanno richiesta, ogni parere pertinente all'oggetto sociale;
 - promuovere ricerche di mercato, indagini tecniche, legislative e di marketing su quanto disciplinato da normative comunitarie e nazionali;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*, tra cui in particolare:
- promozione e valorizzazione del patrimonio **enogastronomico** italiano unico al mondo in collaborazione al Ministero Politiche Agricole e Forestali, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico **nonché** con il Consiglio della Ricerca in Agricoltura, con I.C.E., con le Ambasciate Italiane e con i consorzi di settore;
 - promozione e valorizzazione del patrimonio **enogastronomico** del Paese anche attraverso iniziative volte al riconoscimento di nuovi DOP, IGP e STG;
 - valorizzazione dell'immagine del settore ACETI e CONDIMENTI e delle aziende che operano nel settore;
 - promozione di iniziative pubbliche per la diffusione e valorizzazione del Made in Italy ed in particolare per gli **aceti** e condimenti italiani attraverso l'utilizzo di spazi temporanei o permanenti, allestimento di convegni, mostre, inchieste e proiezioni;
 - acquisizione e produzione di strumenti di informazione editoriali, audiovisivi, multimediali digitali, utili al conseguimento degli scopi sociali;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del *Codice*;
- d) attività editoriale: pubblicazione di periodici, riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione.

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche **trascrivibili** nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, **purché** le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non **corrispettiva** - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del *Codice*, tra cui in particolare le seguenti:

- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, **nonché** di **sagre**, feste, manifestazioni sportive, tornei, giochi, viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra;
- commercio, nelle forme previste dalla legge, di prodotti agroalimentari.

Art. 4 Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'introito delle quote associative;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente statuto, **nonché** dalle attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

4.4 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di € 15.000,00 (euro quindicimila virgola zero **zero**) da considerarsi patrimonio indisponibile.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.6 Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione **trasmissibili** a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5 Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza.

Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

5.2 Sono associati dell'associazione: i soci Fondatori, i soci Ordinari, i soci Onorari e i soci sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; ad essi sono **equiparati** coloro che, espressamente invitati, aderiscono all'Associazione entro sei mesi dalla sua costituzione.

Sono soci Ordinari coloro che hanno richiesto e ottenuto l'iscrizione all'Associazione e ne hanno accettato le finalità della stessa.

I soci Onorari sono coloro che sono chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione per meriti particolari o per specifiche competenze culturali o scientifiche.

Sono soci sostenitori coloro che hanno richiesto e ottenuto l'iscrizione all'Associazione in quanto interessati e appassionati alla finalità e al messaggio dell'Ente.

5.3 Tutti gli associati, ad esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare e deve essere rinnovata entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Ogni associato maggiorenne ha diritto di elettorato attivo e passivo.

5.4 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.5 L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea.

5.6 Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere dalla segreteria amministrativa la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

5.7 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'associazione entro sessanta giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute. La delibera di rigetto del Consiglio direttivo è definitiva e non impugnabile.

5.8 Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere dall'associazione stessa; il recesso avrà efficacia dalla data di ricezione da parte del Consiglio Direttivo della notifica della relativa dichiarazione di volontà, che dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.

5.9 Chiunque partecipi all'associazione ed entri in contrasto con essa può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 6 Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il/i Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
- il Segretario Generale.

6.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla **esternalizzazione** a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7 Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe di voto.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- ✓ provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- ✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- ✓ delibera sulle modifiche al presente statuto;
- ✓ delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e

seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

L'assemblea si riunisce di regola presso la sede dell'Associazione, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 16, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- e. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del *Codice*;
- f. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, **nonché** la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del *Codice* e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a **scrutinio** segreto.

7.16 Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle deliberazioni assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tal caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificatamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle deliberazioni ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti

rispettivamente per le assemblee **collegiali** ordinarie e straordinarie.

Art.8 Consiglio Direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 6 (sei) membri, compresi il Presidente e il/i vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i membri scaduti possono essere rieletti. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto **resosi** vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.4 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al consiglio direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie di esercizio in conto capitale per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, alle attività secondarie e strumentali, alle attività commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente, il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- la redazione annuale e la presentazione in assemblea del Bilancio Consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente, unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- la presentazione di un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare tra i soci esterni del Consiglio dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione, l'approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'assemblea;
- la delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
- la delibera sul recesso e l'esclusione degli associati;
- la facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento;
- ogni funzione che lo statuto la legge non attribuiscono ad altri organi.

8.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

8.6 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) curando l'ordinaria amministrazione.

Art.9 Presidente

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

9.5 Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art.10 Vice presidente

10.1 Il Consiglio Direttivo nomina due vice presidenti, ciascuno dei quali, secondo la propria disponibilità, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

10.2 I Vicepresidenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Art.11 Segretario - Tesoriere

11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario **svolgente** la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e **coadiuva** il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

11.2 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo **nonché** del libro degli Associati dell'associazione.

11.3 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 11.3.

11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione **nonché** della regolare tenuta dei libri sociali.

11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e **coadiuva** il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, **nonché** degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art.12 Il Direttore

12.1 Ove ne ricorrano i presupposti organizzativi e le compatibilità di bilancio, il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore, il quale svolgerà la sua attività nell'ambito dei poteri delegati così individuabili a titolo puramente esemplificativo:

- esecuzione di tutte le deliberazioni degli organi dell'Associazione
- direzione e coordinamento di tutte le attività dell'Associazione in perfetta sinergia con l'attività del Consiglio Direttivo, oltre al controllo sulla esecuzione dei singoli programmi e progetti in corso;
- redazione della bozza di consuntivo e preventivo dei bilanci relativi agli esercizi finanziari economici, la cui stesura finale rimane comunque nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

Art.13 Il Segretario Generale

13.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La nomina viene ratificata in sede di Consiglio. La durata della carica del Segretario Generale corrisponde alla durata della carica del Presidente. Il Segretario Generale è rieleggibile.

13.2 Il Segretario Generale:

- a) assiste e **coadiuva** gli organi dell'Associazione nella definizione e nell'attuazione delle attività;
- b) dirige e coordina tutte le attività dell'Associazione in perfetta sinergia con l'attività del Consiglio Direttivo oltre al controllo sulla esecuzione dei singoli programmi e progetti in corso;
- c) programma, dirige e coordina l'attività delle Aree ed esercita, proponendo l'articolazione, il potere di indirizzo e vigilanza sulle strutture, per l'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) provvede a forme di controllo sulla legittimità e sulla regolarità amministrativa degli atti dei dirigenti, delle relative procedure e dei comportamenti;
- e) provvede a essere il primo interlocutore ad interfacciarsi con enti, organizzazioni, persone fisiche e giuridiche, terzi esterni all'Associazione;
- f) gestisce e coordina rapporti e attività con enti, organizzazioni, persone fisiche e giuridiche, terzi esterni all'Associazione;
- g) ha potere di rappresentanza se espressamente incaricato o delegato dal Consiglio Direttivo;
- h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Consiglio Direttivo.

Art.14 Libri dell'associazione

14.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione **nonché** il libro dei soci dell'associazione.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del *Codice*, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

Art. 15. Organo di controllo e Organo di revisione.

15.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma **monocratica**, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

15.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

15.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

15.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

15.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

15.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione **relazionano** al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 16 Bilancio consuntivo e preventivo

16.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

16.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

16.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

16.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del *Codice*.

16.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*.

Art.17. Avanzi di gestione

17.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

17.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione **nonché** fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 18. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

18.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che **delibererà** anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

18.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.19. Controversie

19.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

19.2 Esasperato inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

19.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

19.4 L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Reggio nell'Emilia.

Art. 20 Foro Competente

20.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Reggio nell'Emilia.

20.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 21 Regolamenti

21.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Articolo 22 Volontariato e lavoro nell'Associazione

22.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

22.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

22.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 23 Responsabilità violazioni amministrative

23.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

23.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

23.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

23.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 24 Legge applicabile

24.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

F.to

Armando De Nigris

Leonardi Francesco

Cesare Mengazzoli

Angela Scudiero (Notaio) sigillo

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art. 22 del C.A.D. e art. 68-ter del L.N.)

Certifico io sottoscritta, dott.ssa ANGELA SCUDIERO, Notaio in Mirandola iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 17 settembre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e art. 68-ter del L.N., la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge.

Mirandola, li quattordici luglio duemilaventidue